



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

CORSO DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PER GESTORI DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

L'esperienza romana
nelle Procedure di composizione
della crisi da sovraindebitamento

Marco Carbone – Referente OCC Commercialisti Roma

Milano, 14 ottobre 2024



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Codice della Crisi e dell'Insolvenza post correttivo 27 settembre 2024
- Legge 3/2012 (Procedure ante 15 luglio 2022)
- D.M. 202/2014



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

DEFINIZIONI ART. 2 CC.II.

Sovraindebitamento: lo stato di crisi (che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi 12 mesi) o di insolvenza (che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni) del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza

Consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di snc, sas o sapa, per debiti **contratti nella qualità di consumatore**

Impresa minore: impresa che presenta congiuntamente 7 requisiti: attivo patrimoniale non superiore a 300 mila euro nei 3 esercizi antecedenti; ricavi annui non superiori a 200 mila euro nei 3 esercizi antecedenti; debiti, anche non scaduti, non superiori a 500 mila euro.

OCC: organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento ex DM 202/2014 (no gestori della crisi)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

LE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

- RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE (artt. 67-73):
- CONCORDATO MINORE (artt. 74-83):
- LIQUIDAZIONE CONTROLLATA DEL SOVRAINDEBITATO (artt. 268-277)
- ESDEBITAZIONE DEL DEBITORE INCAPIENTE (art. 283):



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Costituzione 25 maggio 2015 e iscrizione ministeriale al n. 1 l'8 settembre 2015

Front office: consulenza gratuita team 15 colleghi 300 incontri oltre 500 debitori/commercialisti/avvocati

Procedure: 61% uomini, 33% donne, 6% altri (s.r.l., s.a.s., s.n.c., fondazioni, associazioni)

Età sovraindebitati: 35% inferiore a 50 anni, 65% oltre 50 anni - età media 54 anni

Durata media da data apertura Procedimento OCC al deposito degli atti in tribunale: 13 mesi

Durata media da data apertura Procedimento OCC a chiusura Procedimento OCC: 6 mesi

Esito Procedure: 12% accolte, 13% rigettate, 3% in attesa decisione del tribunale, 54% chiuse per inattività/abbandono/latitanza del debitore, 17% in corso, 1% sospese su richiesta del debitore

Procedure: 63% consumatore (5% familiari), 16% concordato, 18% liquidazione (1% familiari), 3% incapienti

Regolamento OCC in continua evoluzione

Regolamento nomina Gestori

Comunicazioni al Ministero della Giustizia per iscrizioni e cancellazioni dei Gestori della Crisi

Informative e incontri del Referente con i Gestori della Crisi

Vademecum Gestori della crisi e per consulenti dei debitori

Corsi base/aggiornamento Gestori della Crisi

Modulistica per accesso alle Procedure

Sito web OCC: modulistica per accesso alle Procedure, giurisprudenza, dottrina, prassi, linee guida, slide, materiali convegni e modulistica operativa per Gestori della crisi e consulenti del debitore

Risposta ai quesiti dei Gestori della crisi, debitori o loro consulenti



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Tribunale di Roma

Ministero della Giustizia

ORDINI PROFESSIONALI

- n. 1 Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma 8 settembre 2015
- n. 33 Ordine degli Avvocati di Roma 1 aprile 2016

SEGRETARIATI SOCIALI LEGGE 328/2000

- n. 206 Istituto per la Coesione Sociale ISCOS 13 maggio 2019
- n. 250 Associazione ADR 2 ottobre 2019
- n. 251 Tutela dell'indebitato 2 ottobre 2019
- n. 324 Clise Italia 10 settembre 2021
- n. 331 Protezione Sociale 19 novembre 2021
- n. 369 I diritti del debitore 27 ottobre 2022
- n. 403 Sostegno del debitore 13 luglio 2023
- n. 456 A.P.S. Presidium Debitores 1 luglio 2024



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

IL REGOLAMENTO

- gestori della crisi nominabili e gestori innominabili
- gravi e giustificati motivi per rinuncia all'incarico
- tempistica accettazione incarico
- relazioni al Referente: 30 prima informativa, 60 gg no fattibilità Procedura, 6 mesi aggiornamento
- decadenze: cancellazione o trasferimento dall'Ordine, mancata formazione
- autocertificazione annuale mantenimento requisiti
- obbligo consegna documentazione da parte del debitore di 15 giorni dalla richiesta
- compenso minimo/acconto non rimborsabile €. 1.000
- acconti: 10% entro 30 giorni da avvio, 20% 15 giorni da rilascio relazione (limite 50% compensi pattuiti)
- ripartizione compenso tra OCC e Gestori
- riduzione del compenso in caso di rigetto
- modalità e tempistiche di recupero del credito dal debitore



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

IL CODICE ETICO DEI GESTORI

- competenza e aggiornamento
- indipendenza: no condizionamenti da debitori o consulenti
- integrità: no compensi dal debitore o da coloro che hanno interesse al Procedimento
- imparzialità e neutralità: no pregiudizi e interessi
- diligenza: a prescindere dal valore della Procedura assegnata
- correttezza: cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine
- sanzioni: violazione regolamento e codice etico



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

ULTERIORI REQUISITI DEI GESTORI COMMERCIALISTI ROMANI

(199/2017,230/2018,152/2019,145/2020,168/2021,179/2022,133/2023,143/2023)

- in regola con la formazione professionale continua
- in regola con il pagamento della quota annuale dell'Ordine
- in regola con il pagamento dei contributi alla Cassa di Previdenza
- non aver subito provvedimenti disciplinari negli ultimi 5 anni
- essere in possesso di polizza assicurativa quale Gestore
- essere in possesso di indirizzo Pec valido



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Presentazione della domanda/ricorso del debitore

Piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

Il consumatore con l'ausilio dell'OCC può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione (art. 67 comma 1)

La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC (art. 67 comma 2)

Concordato minore:

La domanda è formulata tramite un OCC (art. 76 comma 1)

Liquidazione controllata del sovraindebitato:

Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC (art. 269 comma 1)

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente:

La domanda di esdebitazione è presentata tramite un OCC al giudice competente (art. 283 comma 3)



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

I protagonisti delle Procedure da sovraindebitamento

- Il debitore
- Il consulente del debitore
- I creditori
- L'Organismo di Composizione della Crisi
- Il referente dell'Organismo
- Il gestore della crisi

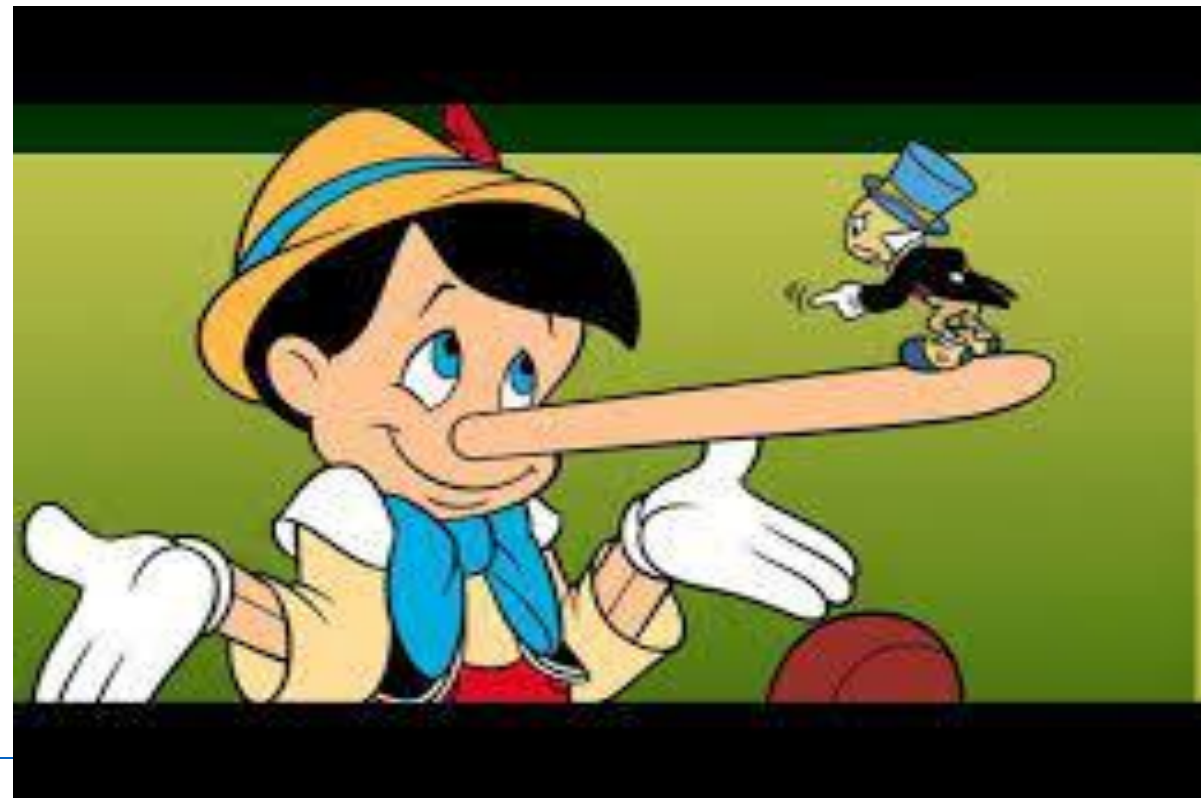


ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il debitore



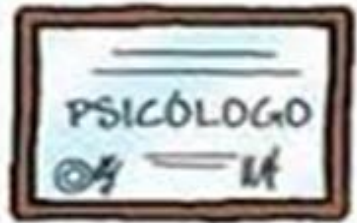


ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il consulente del sovraindebitato





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

I creditori

Liquidazione controllata art. 268 c. 2: quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali (se debiti scaduti e non pagati superiori a €. 50.000)



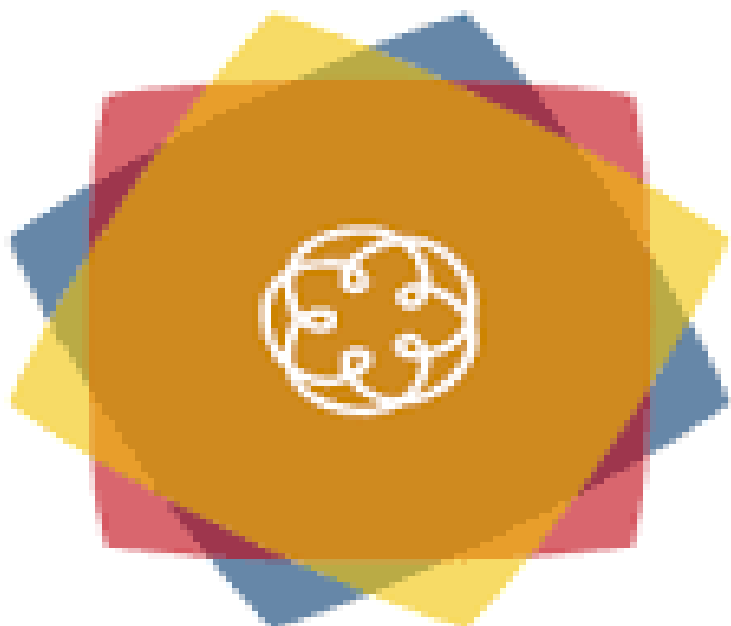


ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO



Organismo
di Composizione
della Crisi da
Sovraindebitamento



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L'Organismo di Composizione della Crisi

Ente pubblico o privato dotato dei requisiti di indipendenza, professionalità e adeguato patrimonio

Sezione A:

- Segretariati sociali L.328/2000 servizi sociali informazione e consulenza al cittadino
- Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
- Ordini degli Avvocati
- Collegi Notarili
- Camere di Commercio

Sezione B:

- Provincie
- Università pubbliche
- Comuni



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il referente

(Procuratore del rappresentante legale dell'OCC il Presidente dell'Ordine)

DM 202/2014 art. 2 lettera f):

«persona fisica che, agendo in modo indipendente secondo quanto previsto dal regolamento dell'organismo, indirizza e coordina l'attività dell'organismo e conferisce gli incarichi ai gestori della crisi»



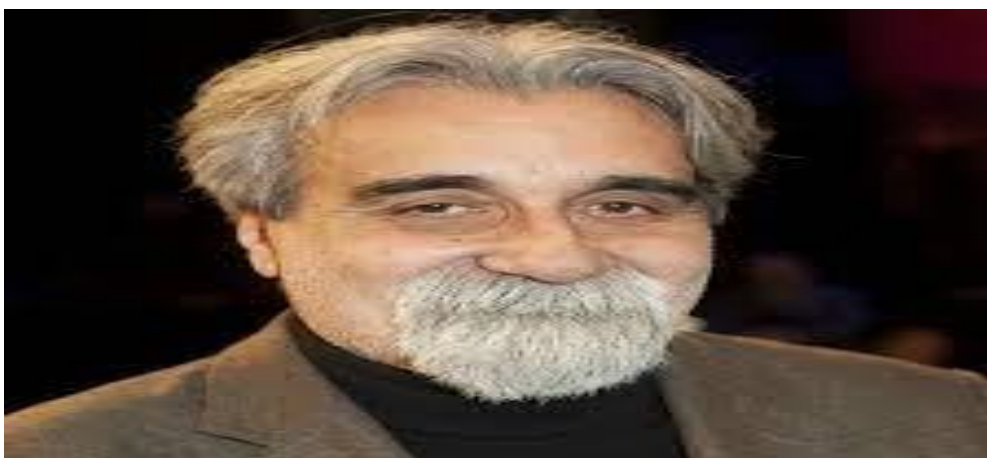


ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Il gestore delle crisi da sovraindebitamento





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

IDENTIKIT DEL GESTORE IDEALE

- al primo incontro con debitore e consulenti chiarisce: tempistiche, svolgimento incarico, compenso OCC
- valuta indipendenza e/o condizionamenti (personali, familiari e lavorativi)
- non ha pregiudizi nei confronti del debitore
- conosce normativa, dottrina, giurisprudenza, regolamento e codice etico
- competente a prescindere dall'obbligo di aggiornamento
- diligente a prescindere dal potenziale compenso da percepire
- dotato di spirito di iniziativa
- cortese, rispettoso, puntuale, sollecito e tempestivo
- dotato di capacità di ascolto e di empatia
- esegue personalmente la prestazione
- relaziona periodicamente il Referente sullo stato della Procedura
- risponde alle comunicazioni del Referente o della segreteria OCC
- scrive evitando errori grammaticali e ortografici



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

massimario delle mancate omologhe





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

- piano (ausilio OCC/Gestore) affetto da plurime carenze ed incongruenze;
- assenza nel piano: elenco completo creditori, mancata indicazione cause prelazione, elenco beni;
- relazione del gestore incongrua e illogica allorché ha valutato la completezza della documentazione allegata alla domanda;
- relazione del gestore non adeguata e congrua in ordine all'indicazione di cause indebitamento e diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni;
- il giudizio di fattibilità del gestore appare astratto e carente nelle motivazioni;
- mancata prova documentale spese improvvise e imprevedibili sostenute;
- assenza elementi informativi sulla capacità finanziaria dei garanti, assenza indicazioni su diligenza del debitore nel contrarre il debito;
- carenza informativa riguardo al momento genetico delle obbligazioni;
- assenza adeguato giudizio su convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- carenza di riscontro documentale alle asserzioni del gestore.



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

La relazione del gestore:

- appare incongrua e illogica allorché ha valutato la completezza della documentazione allegata a sostegno della domanda
- non ha evidenziato la carenza nella proposta dei tempi e delle modalità dei pagamenti ai creditori
- non risulta adeguata e congrua in ordine all'indicazione del passivo e delle singole voci, non risultando essere stata eseguita e non essendo in ogni caso stata documentata una circolarizzazione delle posizioni debitorie, all'indicazione delle cause dell'indebitamento dei ricorrenti e della diligenza impiegata nell'assumere le obbligazioni
- omette l'indicazione dei contratti di finanziamento stipulati, limitandosi ad elencare le operazioni per le quali residuano posizioni debitorie e non indicando i motivi dei reiterati ricorsi al credito
- non risulta motivata, adeguata e congrua in ordine alla valutazione del merito creditizio, espressa in modo apodittico, senza una chiara ed esplicita indicazione dei parametri indicati nell'art. 68 c. 3 CCII



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Tribunale Bergamo, decreto dr.ssa De Simone, ex art. 283 CCII del 4 febbraio 2023

- il requisito della meritevolezza del debitore incapiente deve essere vagliato con estremo rigore imponendosi al ceto creditorio un sensibile grado di sacrificio, che quanto meno deve essere bilanciato dal positivo riscontro di un'apprezzabile diligenza del debitore persona fisica nell'assunzione delle obbligazioni;
- la relazione particolareggiata si è rilevata del tutto carente nella ricostruzione della storia lavorativa del ricorrente;
- l'incapacità del debitore di adempiere alle obbligazioni non viene indagata nel complesso delle sue cause e nella pluralità dei fattori che nel tempo l'anno determinata;
- la relazione è lacunosa non solo nella valutazione dell'eziologia dell'esorbitante debito fiscale, ma nella valutazione della diligenza o negligenza prestata dal debitore;
- la relazione si mostra del tutto incompleta sui profili relativi alle cause dell'indebitamento, sorvolando sul nesso logico e cronologico fra insorgenza della patologia e indisponibilità di risorse, di fatto trascurando di argomentare sull'incidenza della malattia sull'insostenibilità del debito fiscale;



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

la relazione si palesa talmente incompleta da mostrarsi reticente su plurimi aspetti, assumendo un impianto argomentativo che è sostanzialmente apodittico al pari delle conclusioni che esprime

PQM

il Giudice respinge il ricorso, manda all'OCC di competenza per ogni valutazione in ordine all'operato del gestore con riferimento all'incarico affidato

il Giudice dispone la trasmissione degli atti al PM affinché valuti la sussistenza del reato di cui all'art. 344 comma 3 CCII ("il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro").



ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

Le 5 regole del Maestro Ennio Morricone

1. Credere in ciò che si fa
2. Fare bene il proprio lavoro
3. Non essere mai banale
4. Rispettare tutti
5. Praticare l'umiltà





ORDINE DEI
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
M I L A N O



FONDAZIONE
COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

L'esperienza romana nelle Procedure di composizione della crisi da Sovraindebitamento

Marco Carbone
Dottore Commercialista e Revisore Legale
Referente OCC Commercialisti Roma
Email: studiomarcocarbone@gmail.com